



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 321 del 29/12/2022

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI PARMA (AMBITO TARO). ESPRESSIONE INDIRIZZO FAVOREVOLE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA SOCIETÀ PER LA MOBILITÀ E IL TRASPORTO PUBBLICO (SMTP SPA) E LA SOCIETÀ TEP S.P.A FINO AL 31/12/2026.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'Azienda Consorziale Trasporti TEP, mediante scissione totale con contestuale costituzione, a far data dal 01.01.2001, risulta costituita di due società per azioni partecipate al 50% da Comune di Parma e Provincia di Parma, e precisamente:

- *Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico S.p.A. (SMTP SpA), per la gestione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale e per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 19 Legge Regionale 30/98 in qualità di Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale;*
- *TEP S.p.A. per la gestione del servizio di TPL urbano ed extraurbano, trasporti turistici e speciali, servizi di mobilità (sosta, parcheggi, ecc.), servizi di officina;*

che SMTP S.p.A. e TEP S.p.A. sono società a totale partecipazione pubblica e soggette a controllo analogo congiunto, partecipate pariteticamente da Comune di Parma e Amministrazione Provinciale di Parma;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 422/1997;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- la L.R. Emilia Romagna n. 30/1998 e s.m.i.;
- il Regolamento CE n.1370 del 23/10/2007;
- la Delibera n. 49/2015 del 17/06/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti;

- il D.L. 76/2020, come modificato e integrato dal D.L. 77/2021;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 414 del 01/04/2010 e di Giunta Provinciale n. 156 del 19/03/2010, con cui le Amministrazioni Comunale e Provinciale esprimevano indirizzo favorevole all'avvio delle valutazioni in merito alla fattibilità e alla convenienza tecnica ed economico-finanziaria di un affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale a TEP S.p.A. alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 23 bis comma 2, lettera b), della Legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 15 della Legge n. 166/2009, affidando a SMTP S.p.A., in qualità di Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale, il compito di gestire la procedura di gara per conto degli enti soci/titolari del servizio, nonché del compito di procedere alla successiva aggiudicazione e stipula del contratto di servizio;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 17/12/2013 e Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 77 del 18/12/2013, in cui i due Enti, a fronte delle gare esperite (n.2) andate deserte, convenivano di affidare il servizio di TPL dell'ambito Taro (bacino del territorio provinciale) attraverso una procedura concorsuale di tipo tradizionale, così come consentito dalle norme vigenti, che permettevano in casi come questo, tra l'altro, ai sensi dell'art.5 comma 5 del Regolamento Europeo 1370/2007, di poter prorogare il precedente contratto di servizio con il gestore uscente per una durata di due anni, dando contestualmente mandato a SMTP spa di avviare le procedure finalizzate all'affidamento del servizio previa pubblicazione di preinformazione;

EVIDENZIATO che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 18/12/2015 e Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 82 del 21/12/2015, è stato dato mandato alla SMTP SpA di esperire procedura concorsuale di tipo tradizionale di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) nel bacino della Provincia di Parma (Ambito Taro) e dando contestualmente mandato alla stessa Società di prorogare, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento Europeo 1370/2007 e non oltre il 31/12/2016, il contratto di servizio attualmente in essere con TEP SpA alle medesime condizioni economiche e contrattuali;

che con Decreto Presidenziale n. 276 del 30.12.2016 è stato dato mandato ad SMTP di prorogare tecnicamente fino al 30.6.2017, alle stesse condizioni e patti, il contratto di servizio tra la stessa SMTP ed la TEP SpA in ragione del protrarsi delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale;

che la gara per l'affidamento del TPL è stata aggiudicata definitivamente in data 28 aprile 2017 all'ATI Busitalia Sita Nord Srl - Autoguidovie SpA e che nei termini normativamente prescritti, avverso tale aggiudicazione è stato proposto ricorso al TAR di Parma sia da parte del concorrente secondo classificato (TEP SpA), sia da parte del terzo (ATI Tper SpA - SETA SpA)

che il T.A.R. Emilia-Romagna – Sezione Staccata di Parma, Sezione I, con sentenza n. 316/2017 ha accolto in parte i ricorsi principali annullando la gara;

che Busitalia Sita Nord S.r.l. - Autoguidovie s.p.a., nonché da S.M.T.P. SpA, Società per la mobilità e il trasporto pubblico, hanno presentato nel 2018 ricorso in appello contro la citata sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna – Sezione Staccata di Parma;

che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con sentenza n. 5158 del 3 settembre 2018 ha respinto gli appelli presentati per la riforma della sentenza del TAR Emilia-Romagna sez. di Parma, n. 316/2017 del 16/09/2017, annullando definitivamente l'intera procedura di gara per l'affidamento del servizio di TPL;

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 261 del 19/12/2018 è stato dato mandato alla proroga del contratto di servizio in essere tra SMTP e TEP per ragioni emergenziali ai sensi dell'art. 5 comma 5 Reg. CE 1370/2007, per il termine di 24 mesi decorrenti dall'1.1.2019, al fine di procedere alla decisione consiliare della modalità di gestione del servizio a regime;

PRESO ATTO che SMTP SpA, con nota prot. 112 del 17/01/2019, ha comunicato ai soci Comune di Parma e Provincia di Parma la necessità di costituire un Tavolo Tecnico Politico, coordinato dalla stessa SMTP e partecipato dai due EE.LL. per procedere ad una accurata istruttoria circa le diverse opzioni di affidamento dei servizi TPL;

che dal 18/04/2019, il Tavolo Tecnico Politico si è riunito varie volte e sulla base delle elaborazioni svolte dall'Advisor incaricato da SMTP sono state valutate le opzioni di affidamento "*tradizionale*" ed "*in house*";

EVIDENZIATO che nel frattempo è stata pubblicata la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154 del 28/11/2019, dove sono state definite, a modifica di quelle precedentemente adottate, le nuove linee guida per la regolazione dei servizi di TPL locali ovvero le misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica;

CONSIDERATO che nelle more del compimento dell'attività istruttoria affidata all'Advisor incaricato da SMTP è sopravvenuta la pandemia, contrastata attraverso l'adozione delle misure contenitive imposte dall'emergenza sanitaria COVID-19, che hanno inciso in misura rilevante anche sull'organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale e sulla domanda dei servizi;

VISTO il Decreto Legge n.18/2020 (denominato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi") ed in particolare l'art. 92 comma 4ter, il quale, a seguito del perdurare della pandemia, dispone che tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza ad oggi fissata al 31/03/2022;

il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221, con cui lo stato di emergenza sanitaria nazionale dovuto all'epidemia da Covid-19 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;

il Decreto Presidenziale n. 288 del 23/12/2020 con cui si è espresso parere favorevole alla proroga del contratto di servizio di TPL fino al 31/01/2022;

VISTO ALTRESI' il "*Patto per il Trasporto Pubblico Regionale e Locale per il triennio 2022-2024*", elaborato dalla Regione Emilia-Romagna ed attualmente alla sottoscrizione degli Enti, Agenzie, categorie ed associazioni, che evidenzia in particolare le criticità del quadro di riferimento anche proprio in relazione alle procedure di affidamento e per la prevedibile revisione delle relative condizioni in specifico in merito alla consistente contrazione dei ricavi tariffari e aumenti costi energetici registrati;

DATO ATTO del perdurare della situazione di contesto generale (europeo e nazionale), ancora particolarmente critica per effetto delle tensioni sui principali mercati, e della conseguente elevata variabilità dei costi delle materie prime ed in particolare per il trasporto pubblico locale, che pregiudicano la necessaria stabilità e consapevolezza degli scenari anche a breve/medio termine;

PRESO ATTO che in riferimento alla scadenza in data 31/01/2022 dell'affidamento del contratto in oggetto, SMTP SpA con nota del 07/01/2022, ns. Prot. n. 317 del 10/01/2022, ha evidenziato che a

seguito della perdurante pandemia da Covid-19 e del conseguente stato di emergenza attualmente proclamato sino al 31/03/2022, nelle more di un nuovo affidamento, secondo le opzioni della normativa vigente, ai sensi dell'art. 92 c. 4ter del DL 18/2020 sopra citato ("Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza;"), l'affidamento può essere prorogato fino al 31/03/2023;

DATO ATTO che

- i servizi di interesse economico generale nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per ferrovia e su strada hanno come principale riferimento normativo il Regolamento europeo n. 1370/2007 adottato il 23 ottobre 2007 ed entrato in vigore il 3 dicembre 2009 e che l'art. 5 al paragrafo 2 prevede la possibilità che l'autorità locale fornisca essa stessa i servizi pubblici di trasporto pubblico o li affidi a un operatore interno per il trasporto ovvero ad un soggetto distinto sul quale l'autorità locale esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi; inoltre all'art. 5, paragrafo 2, lettera b), vengono precisate le condizioni per l'applicazione di questa modalità di prestazione di servizi di trasporto e i limiti per l'aggiudicazione diretta;
- la normativa nazionale - legge n.99/2009 art. 61 - sancisce che: "al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2,4,5,6 e dell'art. 8 paragrafo 2 del Regolamento CE n. 1370/2007. Alle società che in Italia o all'estero risultino aggiudicatrici dei contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'art. 18 comma 2 lettera a) del DL 422/1997";
- inoltre il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, art. 4 bis, inserito dalla legge di conversione 3.8.2009 n.102 e modificato dall'art.2 bis DL 25.9.2009 n.135 convertito dalla legge 20.11.2009 n. 166, recita: "... al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'art. 5 paragrafo 2 del Regolamento CE 1370/2007 devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che ai sensi dell'art.5 sono aggiudicatrici di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano";

VISTO l'art. 24, comma 5-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che testualmente recita: «*Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento*»;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1828 del 02/11/2022, avente ad oggetto *“Attuazione del comma 5-bis dell’art. 24 D.L. n. 4/2022 convertito con legge 28 marzo 2022 n. 25 - proroga dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 4, par. 4 reg. Ce n. 1370/2007”*;

VISTA la nota PEC di SMTP Prot. 948 del 14/12/2022, pervenuta a protocollo PEC n. 37801 del 15.12.2022, con la quale l’Agenzia ha evidenziato che:

- *in data 20/10/2022 il gestore TEP SpA ha fatto pervenire all’Agenzia la proposta di procedere alla proroga “per investimenti” del Contratto di Servizio vigente per un periodo di quattro anni, cioè dal 01/01/2023 al 31/12/2026, in applicazione dell’art. 24 del DL 4/2022;*
- *alla proposta è stato allegato un Piano Economico-Finanziario dell’erogazione del servizio per l’intero periodo 2023-2026, implementato secondo le indicazioni della Misura 15 dell’Allegato “A” alla Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n.154/2019, secondo gli schemi della stessa Delibera ed in base alle indicazioni metodologiche dettagliate nell’Annesso 5;*
- *tale Piano Economico-Finanziario (PEF), unitamente alla relativa Relazione di accompagnamento, è stato oggetto di un successivo aggiornamento trasmesso alla scrivente in data 13 dicembre u.s.;*
- *il PEF si presenta coerente con le citate previsioni dell’art. 24 del DL 4/2022 in quanto, oltre che sviluppato nel rispetto delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, i significativi investimenti ivi contemplati risultano previsti in esecuzione ed integrazione degli interventi afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di altri canali di finanziamento pubblico, nonché orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto passeggeri;*

PRESO ATTO che SMTP, dopo aver esaminato e valutato la proposta sopra richiamata sotto il profilo tecnico, ha ritenuto che gli investimenti di cui al Piano Economico-Finanziario hanno certamente un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell’attuale affidamento e, pertanto, in tal senso ha confermato sotto tale profilo la coerenza della proposta di TEP SpA ai requisiti richiesti dall’art. 24 del DL 4/2022;

VALUTATO quindi sussistere le condizioni di cui all’art. 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1370/2007, secondo cui: *“Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50% se l’operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all’insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto”*;

PRESO ATTO che dalla norma di riferimento *“ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell’affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento”*, e che pertanto il calcolo per la quantificazione della durata aggiuntiva è la durata complessiva dell’affidamento, comprensiva di tutti i provvedimenti adottati in conformità al Regolamento 1370/2007 (ivi compresa la proroga emergenziale ex art. 5, par. 5), così che conseguentemente le eventuali opzioni inizialmente previste dal contratto ed i periodi oggetto di proroga ex art. 5, par. 5 (da intendersi ricompresi anche della fattispecie emergenziale di proroga ex art. 92 D.L. 18/2020) possono essere computati nella base di calcolo alla quale applicare l’estensione temporale, generando il seguente risultato:

- *durata del contratto con rinnovo opzionato 6 anni, proroga ex art. 92 per 2 anni, proroga ex art. 5 per 2 anni, quindi periodo di affidamento con proroghe ai sensi del Reg. n.1370/2007 diviene di 10 anni, per cui la proroga proposta di 4 anni (fino al 31/12/2026) non eccede il 50% (5 anni) del periodo di affidamento, considerando anche le proroghe ex disposti dello stesso Reg. 1370/2007;*

VERIFICATA ALTRESI’ la sussistenza delle condizioni di cui al dispositivo della D.G.R. 1828/2022, in particolare:

- *la possibilità concessa in base al D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022 (rif. art.24 c.5bis);*

- *verifica delle Agenzie dei presupposti e condizioni necessarie alla proroga dei Contratti di servizio in essere, in applicazione all'art.24 comma 5bis del DL 4/2022;*
- *che il termine della proroga stabilito (31 dicembre 2026) sia utile per consentire, alle competenti Agenzie, di predisporre quanto necessario ai prossimi affidamenti tenuto in considerazione il possibile stabilizzarsi dello scenario di riferimento;*

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO per le motivazioni sopra riportate esprimere indirizzo favorevole alla proroga dell'affidamento dei servizi di TPL fino al 31/12/2026;

RICHIAMATO il già citato Regolamento CE n.1370/2007;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art 49 del D Lgs 267/2000 del presente provvedimento;

SENTITO il Consigliere Gianpaolo Cantoni, delegato alle "*Partecipate, Trasporto Pubblico Locale e Progetti Speciali d'Area*";

DECRETA

di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

di esprimere indirizzo favorevole all'esercizio da parte di SMTP della facoltà di proroga del contratto di servizio relativo al trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 24 del DL 4/2022 e sulla base del Piano di Investimenti proposto dal Gestore, fermi restando i termini e le condizioni del contratto attualmente vigente;

di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **4703 /2022** ad oggetto:

" SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI PARMA (AMBITO TARO).
ESPRESSIONE INDIRIZZO FAVOREVOLE ALLA PROROGA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA LA SOCIETÀ PER LA MOBILITÀ E IL TRASPORTO PUBBLICO (SMTP SPA) E LA SOCIETÀ
TEP S.P.A FINO AL 31/12/2026. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto
Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 28/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale